



Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti

24 aprile 2013 (prima convocazione)

29 aprile 2013 (seconda convocazione)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 4) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, della autorizzazione deliberata dalla assemblea del 9 maggio 2012.

(Redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)

Signori Azionisti,

l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, durante la quale verrà presentato anche il Bilancio consolidato di Gruppo, prevede la proposta di autorizzazione all'acquisto, nel limite del massimo consentito, ed alla disposizione di azioni proprie (previa revoca per la parte eventualmente non utilizzata dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 9 maggio 2012).

Si ricorda che l'art. 2357 c.c., regolamentando l'acquisto di azioni proprie, pone precisi limiti ed esattamente: a) che la Società può acquistare azioni proprie solamente nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio regolarmente approvato; b) che possono essere acquistate



soltanto azioni interamente liberate; c) che l'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea, la quale ne deve fissare le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata (non superiore a 18 mesi) per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e massimo che la società possa poi pagare; d) che per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il valore nominale delle azioni che siano poi acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale (tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate).

Tali operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie potranno essere perfezionate sulla base delle motivazioni e secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dagli artt. 73 e 144-bis nonché dall'Allegato 3A, schema n. 4 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e dalle altre norme vigenti in materia.

La specificazione ex art. 144-bis del Regolamento Emittenti delle modalità che possono essere utilizzate per l'acquisto di azioni proprie

Gli acquisti di azioni proprie, disciplinati dall'art. 132 del testo unico D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, potranno essere effettuati secondo le previsioni del punto 1 dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive variazioni ed integrazioni.

Le motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è destinata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie per le seguenti finalità:

- i) riduzione del capitale sociale, in valore o numero di azioni;
- ii) adempimento delle obbligazioni derivanti da strumenti finanziari di debito convertibili o scambiabili con azioni;
- iii) destinazione delle azioni proprie acquistate al servizio di programmi di assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o di società



- controllate, nonché al servizio di programmi di assegnazioni gratuita di azioni ai soci;
- iv) attività di sostegno della liquidità del titolo Esprinet sul mercato azionario;
 - v) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie di interesse della Società, anche mediante scambio di partecipazioni con altri soggetti ovvero anche indirettamente attraverso la concessione di strumenti finanziari derivati sulle azioni, regolabili con consegna fisica delle azioni ovvero per contanti;
 - vi) copertura ("*hedging*"), totale o parziale, delle posizioni di cui al precedente punto v).

L'acquisto di azioni proprie è inoltre preordinato ad un eventuale utilizzo efficiente dei surplus di liquidità nonché a dotare la Società di un'opportunità strategica di investimento.

Con riferimento alla precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2012 si segnala che il termine di durata di detta autorizzazione verrà a scadere nel corso dell'esercizio 2013 (precisamente il 9 novembre 2013); conseguentemente, si propone di conferire una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per le finalità sopra indicate, previa revoca della suddetta autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2012. A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione assembleare del 9 maggio 2012, per la parte non ancora eseguita e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

Il contenuto della richiesta di autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie che - tenuto conto anche del numero di azioni che, in esecuzione alla precedente autorizzazione da revocare risultino eventualmente già in portafoglio ad Esprinet S.p.A. alla data di approvazione della presente autorizzazione e che alla data di redazione della presente relazione sono pari a n. 1.350.000. - non sia superiore al limite massimo di 10.480.000 azioni ordinarie Esprinet (pari per arrotondamento in difetto al 20% del capitale della Società) del valore nominale di 0,15 Euro ciascuna, interamente liberate.

La richiesta di autorizzazione così formulata rispetta la prescrizione limitativa



imposta dall'art. 2357, comma 3, c.c. in quanto, prevedendo un massimo di azioni da acquistare fissato in numero 10.480.000 (comprensivo come detto innanzi di quelle già eventualmente in portafoglio alla data dell'assemblea), è tale da osservare il limite del 20% dell'attuale capitale sociale (in quanto tale frazione di capitale è rappresentata dal superiore numero di 10.480.868 azioni, in assenza di azioni possedute da società controllate).

La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

La proposta di autorizzazione all'acquisto prevede che la delibera di approvazione fissi un limite di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, pari al tempo massimo consentito dall'art. 2357, comma 2, c.c..

La società potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari pro-tempore vigenti, con le modalità e tempistiche ritenute più opportune nell'interesse della Società.

La proposta prevede inoltre che sia autorizzata la disposizione, in tutto o in parte ed in una o più volte delle azioni proprie, senza, in tal caso, alcuna limitazione temporale.

I corrispettivi minimi e massimi per l'acquisto e per la disposizione

La richiesta di autorizzazione così formulata prevede che la delibera di approvazione stabilisca che gli acquisti di azioni ordinarie siano effettuati sulla base dei seguenti corrispettivi:

- i) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;
- ii) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico.

Per quanto attiene alle disposizioni è previsto che i limiti e/o i vincoli di carattere



temporale siano quelli che saranno ritenuti meglio rispondenti all'interesse della Società, tenuto conto dei prezzi di Borsa rilevati nei periodi immediatamente anteriori alla data di ciascuna singola operazione.

Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta in volta nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), e d) del Regolamento Emittentecome successivamente modificato e delle successive disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 D. Lgs. 58/98 ("TUF"):

- i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita;
- iii) mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse in Borsa o fuori Borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) ovvero con qualsiasi modalità di disposizione che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuna, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando quanto segue:

- a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato;



- b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile;
- c) gli atti di disposizione di azioni proprie effettuate sui mercati regolamentati potranno avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di disposizione.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute dalla Società alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

La delibera di autorizzazione dovrà espressamente prevedere, nel rispetto dell'art. 2357 c.c., che la Società possa acquistare unicamente azioni interamente liberate e possa effettivamente eseguire acquisti di azioni proprie nel limite della sommatoria degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Sulla base di tali elementi il Consiglio di Amministrazione propone ai sensi dell'art. 144-bis comma 2 del Regolamento Emittenti che l'Assemblea proceda all'approvazione dell'autorizzazione di acquisto e di disposizione di azioni proprie con i contenuti, nei termini e con i limiti di cui alle indicazioni che precedono.

Vimercate, 15 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti